

Inoltre, per poter beneficiare del premio, l'agricoltore deve insediarsi in una azienda che dimostri adeguata redditività e rispetti i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Sulla base di quanto previsto dalle norme di applicazione stabilite a livello comunitario, tutte le condizioni sopra specificate devono essere "soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno", fermo restando il fatto che le amministrazioni regionali hanno il vincolo di adottare la decisione di concessione del premio entro dodici mesi dal momento dell'insediamento del giovane in azienda.

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine massimo di tre anni a decorrere dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale dell'azienda.

Rispetto alla precedenti disposizioni normative contenute nel Reg. 950/97, l'importo del premio è stato elevato da 15.000 a 25.000 euro e sono stati aboliti i vincoli relativi alla possibilità di accedere ai finanziamenti esclusivamente per gli imprenditori a titolo principale e al livello minimo di volume di lavoro da utilizzare in azienda (che, in precedenza, doveva essere almeno pari ad una ULA al più tardi dopo due anni dal primo insediamento). Inoltre, non è più prevista la possibilità di usufruire dell'aiuto supplementare agli investimenti previsti nel quadro di un Piano di Miglioramento aziendale (art. 11 del Reg. CE 950/97), prevedendo la nuova regolamentazione una maggiorazione del 5% delle agevolazioni agli investimenti aziendali effettuati da beneficiari "giovani".

## 10. LA NORMATIVA NAZIONALE

Unitamente ai regolamenti comunitari, in Italia è stata emanata una serie di leggi nazionali specificamente rivolte alla creazione di nuove imprese di giovani nei settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi. Si ricordano, in particolare:

- la **Legge 236/93**: "Promozione di nuove imprese giovanili di servizi nei territori ammessi ai Fondi Strutturali dell'Unione Europea";
- la **Legge 95/95**: "Intervento a sostegno dell'imprenditorialità giovanile nelle aree depresse" ex. n.44/86);
- la **Legge 135/97**: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione";
- la **Legge 448/98**: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (art. 53);
- la **Legge 441/98**: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura" che, all'art. 8, istituisce l'Osservatorio per l'Imprenditoria Giovanile in Agricoltura, con il compito di esaminare le problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e monitorare l'attuazione della legge stessa.

È appena il caso di anticipare che la Legge 95/95 è l'intervento che ha finanziato il maggior numero di progetti. Essa ammette ai finanziamenti le società composte in maggioranza da giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni o costituite integralmente da giovani compresi fra 18 e 36 anni. Sono escluse da agevolazioni le ditte individuali<sup>18</sup>.

Le politiche che intendono favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura sono più o meno efficaci a seconda che riescano ad intervenire sulle cause che inducono i giovani ad abbandonare le aree rurali<sup>19</sup>.

La riduzione della SAU è un indice dell'abbandono delle aree rurali, mentre l'aumento della produzione per una SAU decrescente indica fenomeni di concentrazione produttiva. In Italia questo processo è più intenso rispetto agli altri Paesi europei per la limitata disponibilità di aree pianeggianti, con conseguenze negative sia per l'ambiente sia per il paesaggio. Dunque, sia i processi di concentrazione dell'attività agricola sia i fenomeni di abbandono delle aree rurali contribuiscono a rendere i suoli meno produttivi ma anche a ridurre l'offerta di beni, quali un ambiente sano e un paesaggio variabile, la cui domanda sociale è crescente. Ne consegue che, da un lato, gli agricoltori nel processo di sviluppo economico (e di apertura dei mercati) subiscono pressioni sempre più forti per aumentare le rese per ettaro e, pertanto, sono incentivati ad utilizzare pratiche agricole non compatibili con la conservazione dell'ambiente, dall'altro lato, ci si aspetta che gli agricoltori garantiscano anche l'offerta di alcuni beni e servizi immateriali, quali le culture locali, le tradizioni rurali, la natura e il paesaggio.

In conclusione, l'abbandono delle aree rurali sembra essere un costo per la società, perché mette a rischio non tanto l'offerta di alimenti, quanto quei beni immateriali, quali le tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente, la cui rilevanza per la società è crescente. Sembrano opportune dunque delle politiche che tendano a frenare l'abbandono delle aree rurali e a incentivare pratiche agricole sostenibili, e contemporaneamente si rende necessario capire chi siano i giovani agricoltori, quale sia il loro comportamento imprenditoriale, quali le caratteristiche delle aziende che conducono ed, infine, domandarsi in che misura possano contribuire in modo significativo allo sviluppo rurale e locale.

In sintesi, i dati disponibili, molto scarsi purtroppo, mostrano che i giovani rappresentano una percentuale molto bassa del totale dei conduttori agricoli. In particolare, le differenze fra i giovani e i "non giovani" nella conduzione delle aziende agricole sono marginali. Ad ogni modo, si evidenzia una tendenza dei giovani agri-

<sup>18</sup> Le agevolazioni per le zone obiettivo 1 prevedono un contributo del 50% delle spese, per un massimo di 309.000 euro per il primo anno e di 552.600 euro per il secondo. Per le zone obiettivo 2, invece, le agevolazioni prevedono un massimo di 100 mila euro nel corso dei primi tre anni di attività. Al 20 novembre 2001 sono stati presentati 6.556 progetti, di cui 1.498 fanno riferimento al settore dell'agricoltura (il 23% del totale). I settori più significativi sono la coltivazione di ortaggi, fiori e vivai con 581 progetti presentati (39%), seguiti dall'allevamento di altri animali con 213 progetti (14%). Sono solamente 44 (3%) i progetti relativi ai servizi connessi all'agricoltura

<sup>19</sup> Le politiche nazionali e comunitarie che hanno stimolato, e continuano a stimolare, la produttività dell'agricoltura generano, fra l'altro, due conseguenze: da un lato determinano processi di concentrazione dell'attività agricola nelle aree più fertili e, dall'altro, espellono dal mercato le aziende delle aree marginali, inducendo un processo di abbandono delle campagne. In Italia, ad esempio, negli ultimi 30 anni si è verificato un processo di concentrazione della produzione di frumento e carne bovina nelle aree pianeggianti con il conseguente abbandono di molte aree agricole marginali.

coltori rispetto ai “non giovani” a:

- dedicarsi alle colture più redditizie e intensive;
- gestire aziende di dimensione economica più elevata;
- gestire aziende con SAU più ampia;
- lavorare part-time nelle aziende agricole di ridotta dimensione economica e ad utilizzare tecnologie risparmiatrici di lavoro nelle aziende di oltre 40 UDE.

In questo contesto appare indubbiamente opportuno approntare un insieme di politiche che, tenendo conto delle dinamiche in atto nel settore primario, punti in modo deciso a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura. In particolare, sarebbe opportuno mirare a contrastare i processi di senilizzazione del settore primario e favorire l’ammodernamento nella conduzione delle aziende. Inoltre, se adeguatamente concepite, tali politiche, grazie al loro carattere maggiormente selettivo e al loro approccio in molti casi “dal basso”, possono favorire il conseguimento di obiettivi che travalicano anche la stessa l’efficienza settoriale. Per tale ragione nel presente lavoro si tenterà successivamente di far capire se le aziende condotte dai giovani agricoltori si differenzino sostanzialmente da quelle gestite dai “non giovani” e se presentino caratteristiche in grado di contribuire in modo significativo allo sviluppo rurale. Infatti, sulle tendenze sopra indicate, potrebbe influire l’azione di stimolo delle politiche, in modo da favorire lo sviluppo di aziende che risultino economicamente efficienti, in grado di essere competitive sul mercato e sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale.

Parallelamente al citato regolamento comunitario 1257/99, in Italia ha operato una legge nazionale (Legge 44/86, successivamente modificata dalla Legge 95/95), specificamente rivolta alla creazione di nuove imprese di giovani nei settori agricoltura, industria e servizi. Tale normativa è stata inizialmente limitata alle zone dell’Obiettivo 1 e dal 1994 è stata estesa alle zone Obiettivo 2 e 5b.

Con il Decreto Legge 185/2000 “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego” sono stati riordinati in un unico testo gli interventi di promozione del lavoro autonomo e di creazione di imprenditorialità giovanile. In particolare al Titolo 1 “Incentivi in favore dell’autoimprenditorialità”, art. 1 “Principi generali”, vengono definiti gli ambiti e si precisa che le disposizioni sono dirette a:

- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
- promuovere l’imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
- agevolare l’accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

All’art. 2 “Ambito territoriale di applicazione” si specifica che le misure incentivanti sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari e nelle aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.

Alla luce degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella G.U.C.E. 1 febbraio 2000, n. C 28 e, come risulta inoltre dal regolamento Commissione UE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore, per i progetti relativi al settore agricolo presentati a partire dal 1 gennaio 2000, per usufruire delle

---

agevolazioni previste dal Titolo 1 del D.L. 185/2000, si è in attesa della specifica decisione sul settore da parte della Commissione.

La normativa nazionale su menzionata si indirizza a giovani che, pur essendo dotati di una buona idea imprenditoriale, non dispongono di tutti i mezzi e di tutte le competenze necessarie per realizzarla. L'obiettivo ultimo è quello di agevolare, attraverso incentivi finanziari e reali, la nascita e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile: la managerialità necessaria per avviare una nuova impresa viene trasferita al neo-imprenditore attraverso il sostegno esterno. Lo strumento non mira alla realizzazione di infrastrutture o a incentivare la delocalizzazione di imprese operanti in altre zone del territorio nazionale, ma alla promozione di nuove iniziative endogene di imprenditorialità.

I meccanismi di gestione degli strumenti agevolativi utilizzati, in particolare la forte selettività della istruttoria dei piani d'impresa (più dei due terzi dei progetti presentati non sono ammessi alle agevolazioni), vengono riconosciuti come una caratteristica fondamentale per un provvedimento di politica economica che voglia sostituirsi efficacemente alla selezione del mercato.

L'efficacia dell'intervento, confermata dalla vitalità delle imprese finanziate, deriva soprattutto dall'insieme degli incentivi erogati che prevedono non solo contributi finanziari, ma anche servizi reali (formazione e tutoraggio) il cui impatto sulla diffusione della cultura imprenditoriale si manifesta positivo. Le iniziative rivolte alla formazione e al tutoraggio delle nuove imprese appaiono come i principali punti di forza dello strumento.

A partire dalla metà degli anni '80 le Regioni avevano varato leggi che tendevano più a privilegiare la pura e semplice creazione di posti di lavoro che a dar vita ad aziende capaci di rimanere sul mercato e di garantire posti stabili. Le poche imprese create erano comunque abbandonate a se stesse: senza formazione, senza servizi, senza controllo da parte dell'ente finanziatore. Dall'inizio degli anni '90 il quadro è completamente cambiato. L'attenzione alla creazione d'impresa, grazie agli orientamenti comunitari, al maggiore interesse politico verso le piccole e medie imprese ed anche al successo della Legge 44/86 (successivamente modificata in 95/95) appare cresciuta.

## **10.1 La Legge n. 215/1992**

Questa legge si propone di promuovere le attività imprenditoriali femminili, la formazione e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e manageriali femminili e la qualificazione delle professionalità delle imprenditrici.

Per la promozione delle attività imprenditoriali femminili i destinatari sono:

- le nuove imprese gestite prevalentemente da donne;
- le ditte individuali gestite da donne;
- le società di persone e cooperative costituite per almeno il 60% da donne;
- le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino per almeno 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

Per la formazione e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e manageriali femminili e per la qualificazione delle professionalità delle imprenditrici sono:

- le imprese e i loro consorzi;
- le associazioni;
- gli enti;
- le società di promozione imprenditoriale,
- i centri di formazione;
- gli ordini professionali.

I corsi e i servizi sono riservati per il 70% a donne.

Le iniziative ammesse nell'ambito del settore agricolo sono:

- creazione di nuove imprese o miglioramento delle esistenti;
- avvio di nuove attività;
- acquisto di attività preesistenti;
- progetti aziendali innovativi;
- acquisto di servizi reali;
- formazione di nuove imprenditrici mediante corsi di formazione in settori merceologici definiti;
- qualificazione professionale delle imprenditrici mediante corsi di formazione e servizi di assistenza e consulenza manageriale.

La Legge ha applicazione sull'intero territorio nazionale. L'accesso ai finanziamenti avviene attraverso la presentazione di un progetto.

Per quanto riguarda la promozione delle attività imprenditoriali femminili, nel documento tecnico devono essere descritte dettagliatamente:

- l'iniziativa;
- l'idea imprenditoriale;
- la pianificazione finanziaria;
- il bilancio dell'impresa.

Per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e manageriali femminili e la qualificazione delle professionalità delle imprenditrici, nel documento tecnico devono essere descritte dettagliatamente:

- l'iniziativa;
- l'idea imprenditoriale;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- certificato di iscrizione al registro imprese.

Per l'approvazione delle domande viene effettuata una valutazione tecnico-economica del progetto.

---

## 10.2 La Legge n. 236/1993

La Legge 236 è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

Come per la Legge 95/1995, i potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dalla Legge 236 sono le nuove imprese proposte da giovani costituiti in società che siano in maggioranza di età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) residenti nei territori di applicazione della legge o, in alternativa, società costituite dalla totalità di giovani tra i 18 e i 36 anni (non compiuti) con sede legale, operativa e amministrativa ubicata nei territori di applicazione della legge. Sono ammesse a fruire dei finanziamenti i seguenti tipi di società:

- in nome collettivo (S.n.c.);
- semplici (S.s.);
- in accomandita semplice (S.a.s.);
- in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- per azioni (S.p.A.);
- a responsabilità limitata (S.r.l.);
- cooperative (comprese quelle di piccole dimensioni, da 5 a 8 soci).

Sono escluse da questa legge le ditte individuali, le società di fatto e le società formate da un unico socio.

I settori interessati sono quelli della trasformazione e commercializzazione di prodotti agroindustriali. Sono agevolate le iniziative che prevedano come clienti non solo le imprese ma anche soggetti privati e pubblici (consorzi agricoli, Comunità montane, agricoltori senza una struttura societaria, ditte individuali) consentendo di superare il limite posto dalla Legge 95/95 per le società di servizi che devono rivolgersi esclusivamente a imprese. Tra i servizi presi in considerazione rientrano quelli:

- di consulenza tecnica e alla vendita (certificazione di qualità);
- per il miglioramento della qualità degli input acquistati nelle aziende agricole;
- per la creazione di strutture per la commercializzazione di prodotti per l'agricoltura;
- per la realizzazione di centri per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;
- finalizzati alla riduzione dei costi di selezione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- per la realizzazione di strutture di supporto per consentire collegamenti diretti tra produzione, mercato e verifiche di qualità sui prodotti.

I territori di applicazione sono i medesimi di quelli previsti dalla legge 95/1995. Allo stesso modo, l'accesso ai finanziamenti avviene attraverso la presentazione, da parte del richiedente, di un progetto d'impresa (o studio di fattibilità).

### 10.3 La Legge n. 95/1995

La legge ha come scopo la creazione di nuova imprenditorialità giovanile attraverso il finanziamento di progetti d'impresa promossi da giovani costituiti in società.

Le società che accedono ai finanziamenti devono essere composte in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) residenti nei territori di applicazione della legge o, in alternativa, integralmente da giovani tra i 18 e i 36 anni (non compiuti); devono, inoltre, avere sede legale, operativa e amministrativa ubicata nei territori di applicazione della legge. Sono ammesse a fruire di questi finanziamenti i seguenti tipi di società:

- in nome collettivo (S.n.c.);
- semplici (S.s.);
- in accomandita semplice (S.a.s.);
- in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- per azioni (S.p.A.);
- a responsabilità limitata (S.r.l.);
- cooperative (comprese quelle di piccole dimensioni, da 5 a 8 soci).

Sono escluse da questa legge le ditte individuali, le società di fatto e le società formate da un unico socio. Sono ammesse a godere delle agevolazioni nuove iniziative imprenditoriali nella produzione di beni nei settori agricoltura, artigianato e industria e nella fornitura di servizi alle imprese con investimenti non superiori ai 2,6 milioni di euro. Non sono ammessi i progetti che non prevedano l'allargamento della base imprenditoriale, occupazionale e produttiva.

I territori di applicazione sono quelli ammissibili al sostegno dei Fondi strutturali:

- le zone Obiettivo 1 (ritardo di sviluppo);
- le zone Obiettivo 2 (declino industriale e aree rurali svantaggiate);
- le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 873c del Trattato di Roma.

L'accesso ai finanziamenti avviene attraverso la presentazione, da parte del richiedente, di un progetto d'impresa (o studio di fattibilità). Nel documento tecnico devono essere descritte dettagliatamente:

- le risorse, i mezzi, le strategie e gli obiettivi della nuova società;
- l'idea imprenditoriale;

- 
- la pianificazione strategica e operativa per realizzarla, nonché la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
  - la redditività della nuova impresa.

## 10.4 La Legge n.135/1997

Il comma 9 dell'articolo 3 della Legge n.135 del 23 maggio 1997 ha esteso l'applicazione della Legge n. 95/1995 anche agli imprenditori agricoli a titolo principale in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola ad un parente entro il secondo grado e che si impegnano a proseguire l'attività per almeno dieci anni.

Il conduttore precedente deve risultare proprietario, affittuario o in comodato d'uso da almeno due anni. Non sono previste agevolazioni nel caso di compravendita di terreni.

Sono ammessi progetti di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore agricolo, con investimenti non superiori a 1 milione di euro.

I territori di applicazione sono gli stessi della Legge 95/1995. L'accesso ai finanziamenti avviene attraverso la presentazione, da parte del richiedente, di un progetto d'impresa (o studio di fattibilità).

Nel documento tecnico devono essere descritte dettagliatamente:

- le risorse, i mezzi, le strategie e gli obiettivi della nuova società;
- l'idea imprenditoriale;
- la pianificazione strategica e operativa per realizzarla, nonché la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- la redditività della nuova impresa.

Per l'investimento sono previsti contributi in conto/capitale e conto/interessi sulle spese ammissibili definite in sede di valutazione, che comprendono:

- studio di fattibilità;
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere murarie;
- acquisto di animali, piante, macchinari, impianti e attrezzature. L'IVA è a carico del beneficiario.

Per la gestione sono previsti contributi in conto/capitale per un periodo di due anni per l'acquisto di materie prime, prestazioni di servizi ed oneri finanziari, così ripartiti:

- Obiettivo 1: primi 2 anni: 50% delle spese per un massimo di 207 mila euro.
- Obiettivo 2: primi 2 anni: 100.000 euro totali.

È possibile una eventuale anticipazione fino al 40% del contributo concesso (fino al 20% per prodotti finiti in fase di commercializzazione) al primo anno.



Come per le leggi precedenti, nella fase iniziale, per aiutare i giovani a predisporre il proprio progetto d'impresa, è messo a disposizione un servizio gratuito di accompagnamento alla progettazione. In seguito ad approvazione del progetto sono previsti servizi di formazione imprenditoriale alla gestione e assistenza tecnica da parte di un tutor rappresentato da un'impresa leader nel settore o da una società di consulenza.

## 10.5 La Legge n. 266/1997

Le agevolazioni sono destinate alle società di capitali ed alle cooperative e/o loro consorzi, che operano o intendono operare nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli. Gli interventi sono rivolti alla riorganizzazione delle filiere agroalimentari del Mezzogiorno e alle iniziative che favoriscono meccanismi di integrazione nord/sud e finalizzate a:

- avvio di nuove iniziative;
- riorganizzazione e riordino produttivo e commerciale di imprese già operanti;
- consolidamento e sviluppo di imprese e/o gruppi di imprese.

Non sono previste limitazioni territoriali, ma è data priorità alla realizzazione dei progetti localizzati nelle aree depresse del Paese con particolare riferimento all'Obiettivo 1.

È possibile agevolare i progetti d'investimento attraverso:

- l'acquisizione di partecipazioni di minoranza al capitale sociale dell'impresa che effettua gli investimenti. La partecipazione al capitale è temporanea: massimo 5 anni, elevabile a 15 se i produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono almeno il 10% del capitale sociale entro il primo anno dalla data di inizio della partecipazione stessa, detenendolo poi per l'intero periodo;
- l'erogazione di mutui agevolati alle società partecipate della durata massima di 15 anni.

Per il settore agroalimentare sono previste anche operazioni finanziarie di acquisizione di partecipazioni sociali a condizioni di mercato.

I progetti d'investimento, che devono essere compatibili con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono valutati dando priorità alle iniziative che:

- contribuiscano al miglioramento economico e ad un nuovo equilibrio nelle filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione che coinvolgano i diversi livelli delle suddette filiere;
- abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti;
- prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese;
- siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell'Obiettivo 1;

- prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto;
- presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale;
- richiedano una minore intensità di agevolazione;
- prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario;
- presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale;
- utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche;
- presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata.

## 10.6 La Legge n. 448/1998

L'articolo 53 della Legge si rivolge alle cooperative sociali di tipo B, cioè a quel tipo particolare di impresa sociale caratterizzata dalla presenza al proprio interno di una quota pari ad almeno il 30% di soggetti svantaggiati<sup>20</sup>.

La legge è rivolta a due tipologie di beneficiari:

- le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata sia composta in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani di età tra i 18 e i 35 anni; i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 1999
- le cooperative già esistenti ed operative, i cui soci devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 1999.

Sono ammissibili le iniziative nei settori:

- produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato
- fornitura di servizi alle imprese.

I finanziamenti per l'investimento vengono erogati attraverso contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato calcolati secondo i limiti stabiliti dall'Unione Europea; i finanziamenti<sup>21</sup> possono arrivare:

- al 50% dell'investimento nel Sud;
- al 30% dell'investimento nel Centro Nord.

<sup>20</sup> Nelle cooperative sociali di tipo B, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le agevolazioni finanziarie prevedono investimenti fino a 516 mila euro per le nuove cooperative e fino a 258 mila euro per le cooperative già avviate.

<sup>21</sup> I finanziamenti per la gestione prevedono contributi a fondo perduto pari:

- al 50% delle spese sostenute nei primi due anni di esercizio nel Sud (per un massimo di 862 mila euro);

- a circa 103 mila euro in tre anni nel Centro-Nord.

Prima della presentazione del progetto d'impresa è previsto un servizio di accompagnamento alla progettazione, per aiutare i giovani, anche i più inesperti, a predisporre al meglio il proprio business plan. Dopo l'approvazione del progetto d'impresa sono previsti servizi di formazione e di assistenza tecnica (tutoraggio) finalizzati alla crescita imprenditoriale dei soci giovani delle neo imprese.

I territori di applicazione della Legge sono:

- le zone ad Obiettivo 1 (ritardo di sviluppo);
- le zone ad Obiettivo 2 (declino industriale e aree rurali svantaggiate);
- le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 del Trattato di Roma.

## 10.7 La Legge 441/98

Tale legge promuove e valorizza, nel quadro delle normative comunitarie e nell'ambito dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali, l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento e alla permanenza dei giovani agricoltori.

Possono accedere agli aiuti:

- i giovani agricoltori che subentrano come imprenditori a titolo principale nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda o che intervengano come contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa;
- i giovani agricoltori che succedono come imprenditori agricoli a titolo principale al precedente proprietario dell'azienda;
- le società semplici, in nome collettivo e cooperative, con almeno i due terzi dei soci (solo il socio accomandatario per le società in accomandita semplice) di età inferiore ai 40 anni, che esercitino l'attività agricola a titolo principale<sup>22</sup>;
- i giovani che si insediano come agricoltori a tempo parziale e che ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, purché il reddito direttamente proveniente da tale attività non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà di quello dell'imprenditore;
- le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

La legge finanzia le seguenti iniziative:

- primo insediamento dei giovani agricoltori;
- ristrutturazione fondiaria;

<sup>22</sup> Rispondono ai requisiti di giovane agricoltore (Regolamento CE n.1257/1999):

1. le ditte individuali le cui titolari siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età;  
 2. le società semplici, in nome collettivo e cooperative in cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'età inferiore ai quaranta anni e esercitino l'attività agricola, rivestendone la relativa qualifica, a titolo principale o parziale; per le società in accomandata semplice le suddette qualifiche possono essere possedute anche solo dal socio accomandatario, mentre in caso di più soci accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi;  
 3. le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani agricoltori.

- attribuzione di quote di produzione;
- servizi di sostituzione.

La legge, inoltre, prevede:

- agevolazioni fiscali e tributarie;
- servizi reali.

Le Regioni accordano gli aiuti prioritariamente ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate e ai giovani agricoltori che succedono al titolare quando questo abbia aderito al regime di aiuti al prepensionamento, purché si impegnino nell'attività aziendale per almeno cinque anni<sup>23</sup>.

Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono aver frequentato almeno la scuola dell'obbligo e aver partecipato - o impegnarsi a partecipare nei 2 anni successivi - alle iniziative formative della Regione. Sono esentati dalla frequenza ai suddetti corsi i giovani:

- in possesso di un diploma di laurea;
- in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
- in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura;
- che hanno maturato esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.

Gli interventi sono accordati prioritariamente alle seguenti iniziative:

- raggiungimento o ampliamento di una unità minima produttiva definita dalla Regione secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato e l'impiego di manodopera;
- presentazione di un piano di miglioramento aziendale;
- presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

L'organismo fondiario nazionale, inoltre, può:

- realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo il Regolamento CE n. 1257/99, a favore dei giovani agricoltori, anche con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali;
- cofinanziare progetti per l'insediamento dei giovani agricoltori avvalendosi della collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e di altri enti territoriali,

<sup>23</sup> Con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, l'ISMEA - l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-alimentare - ha assorbito l'ex Cassa per la formazione della proprietà contadina.

L'ISMEA esercita le funzioni e i compiti di organismo fondiario nazionale nel rispetto della programmazione regionale, costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria al servizio delle imprese agricole e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura, secondo quanto disposto dalla Legge 441/98. L'organismo fondiario nazionale, in base all'art. 4 della Legge 441/98, finanzia fino al 60% le iniziative di acquisto o ampliamento di aziende agricole da parte di giovani agricoltori in possesso della qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale o di coltivatore diretto o che acquisiscano tale qualifica entro due anni dall'operazione di acquisto o ampliamento o che siano subentrati per successione nella titolarità delle aziende agricole.

deliberando i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fidejussioni a favore degli assegnatari;

- partecipare al programma per il prepensionamento in agricoltura (Reg. CE n. 1257/99).

Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare (di cui alla legge 187/71) può essere revocato dopo 15 anni su richiesta di un partecipante all'impresa stessa che non abbia ancora compiuto i 40 anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. In base alla modifica alla legge 178/71 apportata dal Decreto legislativo 228/2001, il suddetto vincolo può essere revocato nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Per favorire lo sviluppo aziendale, le Regioni riservano una quota degli aiuti previsti dal Regolamento CE n. 1257/99 per la realizzazione di piani di miglioramento da parte di giovani agricoltori<sup>24</sup>. Inoltre riservano, dalle quote di produzione nazionali stabilite dall'Unione Europea, una riserva da attribuire ai giovani agricoltori con priorità a favore di coloro che si insediano nelle zone montane e sulla base di criteri oggettivi, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

Sempre in base al Regolamento CE n. 1257/99, le Regioni concedono incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, ovvero:

- per la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante;
- per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani associati;
- per l'assistenza dei minori di età inferiore agli 8 anni.

I servizi possono riguardare, oltre all'agente a tempo pieno, anche giovani agricoltori con contratto di lavoro a tempo parziale<sup>25</sup>.

Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto dei terreni in favore dei giovani agricoltori sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

<sup>24</sup> Possono presentare domanda del piano di miglioramento e riceverne l'approvazione, previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione, anche i giovani non ancora in possesso della qualifica professionale purché acquisiscano tale qualifica entro due anni. Le aziende condotte da giovani agricoltori che non sono in grado di garantire il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse (ovvero prive di garanzie reali), possono accedere alla garanzia fidejussoria sul 20% delle disponibilità della sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia.

<sup>25</sup> Alle spese sostenute per la ristrutturazione dei fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni agricole si applicano le disposizioni tributarie sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (legge n. 449/97). La particolarità della norma, contenuta nell'art. 13 della legge 441/98, consiste nella possibilità per i giovani agricoltori di beneficiare della detrazione anche nel caso in cui la ristrutturazione riguardi fabbricati rurali strumentali quali stalle, fienili, rimesse, attrezzi, serre, ecc.

L'art. 6 della legge finanziaria 2001, inoltre, ha modificato il comma 1 dell'art. 14 della legge 441/98 che prevede l'esenzione dell'imposta di successione e donazione di imprese agricole, sciogliendo il dubbio interpretativo sulla definizione di impresa agricola coincidente, in base al suddetto disposto normativo, con il solo fondo rustico. L'art. 14 della legge 441/98, ora modificato, dispone che per favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi non più al solo fondo rustico ma "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale, oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

- coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;